

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3878 del 01/08/2022
Oggetto	FE09A0016 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE IN LOCALITA' GAVELLO NEL COMUNE DI BONDENO (FE) - RICHIEDENTE: PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4025 del 27/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno uno AGOSTO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PRATICA N. FE09A0016
RILASCIO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, AD USO
IRRIGAZIONE AREA VERDE IN LOCALITA' GAVELLO NEL COMUNE DI
BONDENO (FE)
RICHIEDENTE: PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015, DGR 1792/2016;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PRESO ATTO:

- dell'istanza presentata in data 1/06/2022, assunta al Prot. PG/2022/91706 in pari data, a nome della Parrocchia di Sant'Antonio da Padova (C.F. 93008960382) con sede legale in Via Comunale 157, loc. Gavello, nel Comune di Bondeno (FE), tendente ad ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione aree verdi tramite pozzo esistente, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;
- della presentazione da parte del richiedente della documentazione attestante il pagamento delle spese istruttorie, per un importo di € 99,00;

VERIFICATO CHE:

- sulla base dei dati dichiarati dal richiedente il prelievo richiesto rientra nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettera c) del RR 41/2001 (pozzo di profondità massima di 30 m e prelievo annuo non superiore a 3.000 mc) ed è pertanto assoggettato al rilascio di concessione con procedura semplificata, ai sensi del medesimo art. 36 del RR 41/2001;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è stato realizzato nel mese di marzo 2010 a seguito del rilascio di concessione di derivazione da parte del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna (Determinazione n. 8517 del 3/09/2009 con scadenza 3/12/2013);
- la concessione in questione è scaduta in assenza di domanda di rinnovo da parte del titolare;

- il pozzo è ubicato in Via Comunale 157, località Gavello, nel comune di Bondeno (FE), su terreni di proprietà del richiedente censiti al Foglio 70, mappale 121 del Catasto Fabbricati comunale ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=681404, Y=976112;
- il pozzo ha le seguenti caratteristiche costruttive:
 - profondità 18 m
 - diametro 100 mm (interno)
 - profondità filtri 14 – 18 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 0,75 kW
 - portata massima 1,66 l/s
- durante la perforazione sono stati attraversati terreni argillosi e limosi sino alla profondità di 14 m dal p.c. e terreni sabbiosi, sede della prima falda acquifera confinata, da 14 a 18 m;
- viene richiesto un volume massimo di 600 mc/anno da utilizzare per l'irrigazione delle aree verdi della chiesa parrocchiale nel periodo giugno-settembre;

DATO ATTO che:

- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 36, comma 4 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domanda di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzi che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino;
- questa Agenzia ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati vengono di seguito illustrati:
 - l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo "buono" e non a rischio;
 - tale corpo idrico è caratterizzato da una ricarica di origine prevalentemente alpina;
 - gli impatti della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 50 l/s) e la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
 - pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
 - l'utenza richiesta risulta quindi compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO:

- che il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in area Parco né all'interno di siti della Rete Natura 2000 (aree SIC/ZPS);
- che la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera d) (pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) dell'art. 152, comma 1, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base è definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 il concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale pari a 250 €;
- agli atti di questo Servizio risulta precedentemente versato un deposito cauzionale di 148 €;
- il concessionario è pertanto tenuto a versare la somma di 102 € a titolo di integrazione del deposito cauzionale già corrisposto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in oggetto possa essere rilasciata alle condizioni e nei limiti indicati nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del concessionario in data 19/07/2022 (assunta agli atti con prot. n. PG/2022/119296 del 19/07/2022);

DATO INOLTRE ATTO che l'emissione della presente concessione non è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Parrocchia di Sant'Antonio da Padova (C.F. 93008960382) con sede legale in Via Comunale 157, loc. Gavello, nel Comune di Bondeno (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree verdi, codice pratica FE09A0016;
- b) di stabilire che la derivazione venga esercitata tramite il pozzo di profondità 18 m ubicato in Via Comunale 157, loc. Gavello, nel Comune di Bondeno (FE) su terreni censiti al Foglio 70, mappale 121 del Catasto Fabbricati comunale ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=681404, Y=976112;
- c) di stabilire la portata massima di derivazione in 1,66 l/s ed il volume massimo derivabile in 600 mc/anno;
- d) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito all'esercizio della derivazione;

- e) di prescrivere, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006, l'installazione di idoneo e tarato strumento per la misura dei volumi d'acqua derivati (contatore) dandone comunicazione a questo Servizio entro due mesi dal rilascio della presente concessione;
- f) di stabilire che i dati dei volumi prelevati nell'anno (mc) e la lettura del contatore al 31/12 vengano comunicati annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE SAC di Ferrara, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- h) di stabilire la scadenza della presente concessione al 31.12.2026;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata ai sensi del RR 41/2001 unicamente per gli aspetti riguardanti la derivazione di acque pubbliche e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente;
- j) di stabilire che il canone per l'annualità 2022, calcolato in base alle DGR citate in premessa, è pari a € 170,31, somma che è stata versata in data 17/05/2022 tramite sistema PagoPA;
- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna in data 26/07/2022 la somma di 102,00 € a titolo di integrazione al deposito cauzionale già versato; il deposito complessivo pari a € 250,00 potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- l) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2023 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando i versamenti in questione mediante sistema PagoPA;
- m) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice da conservare ed esibire ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi in località Gavello nel Comune di Bondeno (FE) richiesta dalla Parrocchia di Sant'Antonio da Padova (C.F. 93008960382) con sede legale in Via Comunale 157, loc. Gavello, nel Comune di Bondeno (FE) - Procedimento cod. n. FE09A0016.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 1,66 l/s** e per un **volume massimo annuo di 600 mc.**

I quantitativi di cui sopra possono essere impiegati per l'irrigazione delle aree verdi della chiesa parrocchiale.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante il periodo giugno-settembre di ogni anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo esistente ubicato in Via Comunale 157, loc. Gavello, nel Comune di Bondeno (FE), su terreni censiti al Foglio 70, mappale 121 del Catasto Fabbricati comunale ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM RER: X=681404, Y=976112.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione agli atti, sono le seguenti:

- profondità 18 m
- diametro 100 mm (interno)
- profondità filtri 14 – 18 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 0,75 kW
- portata massima 1,66 l/s

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2026, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo

comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il pozzo dovrà essere dotato di idoneo e tarato strumento per la misura dei volumi idrici derivati (contatore) che andrà mantenuto in regolare stato di funzionamento garantendone l'accessibilità e l'agevole lettura in caso di sopralluogo;

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo - ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità del pozzo il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE09A0016**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza, anche ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico del concessionario tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di detti interventi si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.